

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002. (Competenza all'approvazione dei progetti relativi ai metanodotti e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/04/25640 del 24/12/2004

A seguito delle richieste pervenute dalle Province e dalla SNAM Rete Gas, in merito alla competenza ad approvare i progetti relativi ai metanodotto e a dichiarare la pubblica utilità dell'opera, si forniscono i seguenti chiarimenti. A tal fine appare utile ricostruire il quadro normativo vigente in materia.

L'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 164 del 2000¹, dispone che "Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, omissis sono dichiarate, con provvedimento del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità".

L'art. 85, comma 1, lettera c), della L.R. n. 3 del 1992, ha previsto la delega alle Province della funzione relativa alla autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia.

Dal combinato disposto delle indicate disposizioni si può concludere che non sussiste alcun dubbio sul riconoscimento alla Provincia della competenza all'approvazione del progetto in oggetto e alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Si precisa inoltre che per quanto riguarda la procedura espropriativa, l'art. 3, comma 3, della L.R. n. 37 del 2002, recante "Disposizioni regionali in materia di espropri", dispone che "per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla legge". Analoga disposizione è contenuta nel D.P.R. n. 327 del 2001, all'art. 6, comma 9, che dispone che "Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità". Pertanto la Provincia è tenuta non solo ad effettuare la dichiarazione della pubblica utilità dei lavori e delle opere, ma anche a curare gli atti successivi della procedura espropriativa che dovessero rendersi necessari qualora l'ente richiedente l'autorizzazione non addivenga ad accordi con i privati mediante i quali il diritto di effettuare i lavori nei terreni dei privati viene acquisito in modo consensuale. Nel curare le procedure espropriative che si rendessero eventualmente necessarie, la Provincia darà attuazione alle disposizioni della L.R. n. 37 del 2002 e al D.P.R. n. 327 del 2001, per le parti non disciplinate dalla stessa legge regionale ed in particolare per la fase di emanazione del decreto di esproprio e di determinazione della indennità dovuta.

Si precisa inoltre che il D.L. 29.08.2003, n. 239, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito con modificazioni in L. 27.10.2003, n. 290 (il quale preveda all'art. 1-sexies, comma 7, che "Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.") non incide sulle competenze espropriative definite dalla normativa regionale, la cui efficacia ed applicazione non è in alcun modo toccata dalla sospensione indicata, la quale attiene all'applicabilità fino al 31 dicembre 2004 della normativa statale previgente al citato T.U. degli espropri, ma sempre per i profili, non disciplinati dalla normativa regionale, sopra richiamati.

¹ Recante "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.17 maggio 1999, n. 144";

² Recante "Riforma del sistema regionale e locale".